

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-135/23 – 1

**Causa C-135/23**

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

7 marzo 2023

**Giudice del rinvio:**

Amtsgericht Potsdam (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

1° febbraio 2023

**Ricorrente:**

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

**Convenuto:**

GL

---

**Amtsgericht Potsdam (Tribunale di Potsdam, Berlino, Germania)**

### Decisione

Nel procedimento

GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte [OMISSIS] Berlino

- Ricorrente -

[OMISSIS]

contro

GL, [OMISSIS] Rangsdorf

- Convenuto -

[OMISSIS]

L'Amtsgericht Potsdam (Tribunale di Potsdam, Berlino) ha deciso il 1° febbraio 2023 [OMISSIS]:

1. La seguente questione pregiudiziale è sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per l'interpretazione del diritto dell'Unione:

«Se costituisca comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, il fatto che il gestore di un condominio metta a disposizione nel condominio stesso televisori che ricevono le trasmissioni radiotelevisive ciascuno tramite un'antenna interna senza una ricezione centrale per la ritrasmissione dei segnali».

2. Il procedimento è sospeso [OMISSIS] in attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione di cui al paragrafo 1 sopra.

**Motivi:**

La ricorrente ha avanzato richieste di risarcimento danni ai sensi della legge sul diritto d'autore nei confronti del convenuto, in quanto quest'ultimo fornisce televisori nei 18 appartamenti del suo condominio [OMISSIS] a Rangsdorf e, secondo la ricorrente, trasmette attraverso di essi segnali per la riproduzione di musica. Ai fini della valutazione, si deve ritenere che in ogni appartamento vi sia un televisore, che dispone di una propria antenna (locale) attraverso la quale riceve il segnale, senza che vi sia una ricezione centrale per l'inoltro dei segnali; le parti sono in disaccordo sul fatto che il convenuto stia quindi riproducendo pubblicamente musica ai sensi del § 15. 3 UrhG.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10)], gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, i diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato in tale articolo. È dubbio se il suddetto tipo di riproduzione debba essere ascritto al gestore di un condominio come comunicazione al pubblico; secondo il giudice del rinvio, la questione non è ancora stata chiarita, poiché evidentemente non esiste una decisione specifica della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito. Con sentenza del 2 aprile 2020 (C-753/18), la Corte ha dichiarato che il noleggio di autoveicoli equipaggiati

con impianti radio non costituisce una comunicazione (al pubblico). Il 7 dicembre 2006 la Corte ha stabilito (C-306/05) che la mera fornitura di impianti ricevitori non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29, ma che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, anche se non è ancora chiaro se la riproduzione mediante un'antenna interna debba essere valutata allo stesso modo. Con ordinanza del 18 marzo 2020 (C-136/19), la Corte ha affermato la sussistenza di una comunicazione al pubblico in presenza di un'antenna centrale. Nella decisione del 15 marzo 2012 (C-162/10), emessa sulla base della direttiva 2006/115/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28)], articoli 8 e 10, la Corte ha stabilito che la «messa a disposizione» è sufficiente per gli apparecchi con cui un gestore alberghiero predispone fonogrammi (= non televisori) in formato fisico o digitale.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO